

(2001/C 235 E/277)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0671/01****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(26 febbraio 2001)

*Oggetto:* Diritti di licenza di pesca negli accordi internazionali di pesca dell'Unione europea

1. È la Commissione consapevole del contributo recato dagli armatori comunitari alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea per mezzo del pagamento di diritti di licenza di pesca nell'ambito degli accordi di pesca conclusi dall'Unione europea con i paesi in via di sviluppo? Tiene conto di tale contributo al momento di fissare l'importo che devono versare per questo motivo gli armatori comunitari oggetto delle disposizioni di detti accordi?
2. È la Commissione consapevole del fatto che il contributo alla cooperazione allo sviluppo e alla riduzione della povertà non esiste, o perlomeno non nella stessa misura, negli accordi con i paesi del nord e, al contempo, che i diritti di licenza non esistono o sono inferiori in tali accordi a quelli degli accordi con i paesi del sud? Qual è l'opinione della Commissione al riguardo?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(26 marzo 2001)

1. La Commissione è consapevole del fatto che, oltre al corrispettivo finanziario versato dalla Comunità, gli accordi di pesca forniscono agli Stati costieri interessati un'entrata supplementare costituita dalle tasse pagate dagli armatori. La Commissione tiene conto quindi di queste due componenti finanziarie al momento delle trattative di rinnovo dei protocolli prossimi alla scadenza.

Quanto a sapere se le tasse pagate dagli armatori costituiscano un contributo a favore degli Stati costieri in via di sviluppo, la Commissione ricorda che, sebbene nessuna disposizione degli accordi esistenti preveda l'assegnazione di tali entrate ad azioni specifiche a beneficio del settore della pesca del paese partner, contrariamente a quanto accade per una parte sempre più sostanziosa del corrispettivo versato dal bilancio comunitario (azioni mirate), queste entrate sono conformi al disposto dell'articolo 62, paragrafo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tale articolo autorizza gli Stati a rilasciare licenze ai pescatori o per navi e attrezzature da pesca, anche contro il pagamento di diritti o di qualsiasi altro corrispettivo che, nel caso degli Stati costieri in via di sviluppo, può consistere in un contributo al finanziamento e alle attrezzature tecniche dell'industria della pesca.

2. La Commissione è anche consapevole delle differenze di trattamento fra gli accordi detti «del Nord» e quelli «del Sud». La Commissione ritiene che esistano differenze sostanziali fra i partner del Nord e quelli del Sud, sia in termini di fabbisogno che di livelli di sviluppo. Essa deve quindi adattare gli strumenti che legano la Comunità a taluni Stati costieri nel quadro delle relazioni bilaterali o multilaterali, in funzione delle differenze e delle poste in gioco. In questa valutazione, la Comunità non ha mai fatto cenno alla necessità di contribuire, con i suoi accordi di pesca, alla lotta contro la povertà in alcuni dei suoi partner «del Nord». Essa si sforza di farlo, invece, con alcuni dei suoi partner «del Sud».

Nel suo Libro verde sulla politica comune della pesca, la Commissione ha individuato questa dicotomia segnalata dall'onorevole parlamentare e propone quindi di adattare in conseguenza la sua politica esterna.

(2001/C 235 E/278)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0672/01****di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione**

(26 febbraio 2001)

*Oggetto:* Misure contro i problemi causati dalla presenza di stormi di cormorani

In molte zone del Baltico, la presenza di stormi di cormorani (nome latino: *Phalacrocorax carbo*) rappresenta un vero problema, in quanto rende impossibile l'insediamento di altre specie e per di più

causa la morte della vegetazione. Nonostante ciò, non è stata concessa l'adozione di alcuna misura, ad esempio in Finlandia, perché vi sono gruppi e autorità che obiettano che tale specie è protetta in virtù delle direttive dell'UE.

Ciò premesso, può la Commissione precisare quali misure sono ammesse e con quali modalità si deve agire per arginare i danni provocati dai cormorani?

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

*(3 aprile 2001)*

Il cormorano appartiene a una specie di uccelli vivente naturalmente sul territorio europeo e pertanto è disciplinata dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>, la cosiddetta direttiva Uccelli. Nel 1997 tale specie è stata cancellata dall'elenco degli uccelli soggetti a misure speciali di conservazione riportato nell'allegato I della suddetta direttiva poiché si è ritenuto che non versasse più in condizioni sfavorevoli di conservazione.

Poiché il cormorano non è stato inserito negli elenchi delle specie di uccelli che possono essere cacciate previsti dalla direttiva Uccelli (allegati II/1 e II/2), gli Stati membri sono tenuti a proteggerlo al pari delle specie naturalmente presenti sul loro territorio vietando ad esempio di ucciderli o di catturarli deliberatamente, di distruggere o di danneggiare i nidi e le uova, di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo della riproduzione.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare da tali disposizioni rigorose in materia di protezione allo scopo di prevenire gravi danni alla pesca o alle acque e allo scopo di proteggere la flora e la fauna, in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.

Perché tale deroga venga concessa sono tuttavia necessarie prove scientifiche circa il verificarsi di tali gravi danni. Attualmente gli studi effettuati in Svezia e le informazioni fornite dalla Finlandia non dimostrano l'esistenza di un impatto complessivamente negativo.

La Commissione è stata informata dell'avvenuto danneggiamento di nidi di cormorani in alcune località. In mancanza di prove concrete di danni per la pesca e la flora e la fauna selvatiche che giustifichino la suddetta deroga, tali azioni costituiscono una infrazione della direttiva uccelli.

---

<sup>(1)</sup> GU C 103 del 25.4.1979.

(2001/C 235 E/279)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-0679/01**

**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

*(8 marzo 2001)*

**Oggetto:** Procedure per il riconoscimento europeo della Lingua veneta

Considerato che la Lingua veneta è riconosciuta come tale da importanti documenti linguistici come l'UNESCO Red Book of Endangered Languages del professor Tapani Salminen — Università di Helsinki (Finlandia), The Ethnologue Languages of the World 13th Edition — Summer Institute of Linguistics — Dallas, Texas (Stati Uniti);

una variante del veneto è decretata una settimana l'anno lingua ufficiale in Serafina Correa, Stato del Rio Grande do Sol in Brasile, in onore alle centinaia di migliaia di immigrati veneti che risiedono in Brasile e che ancora parlano questo idioma;

secondo uno studio dell'ISTAT (Istituto Italiano di Statistica) effettuato nel 1998, in Veneto il 52% dei residenti parla il veneto anziché l'italiano nei rapporti interpersonali, negli uffici e sul luogo di lavoro;